

COMUNE DI SOSSANO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

Articolo 1

Istituzione della tassa rifiuti solidi urbani

1. E' istituita nel Comune di Sossano la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 2

Ambiti di applicazione della tassa

1. Il servizio di nettezza urbana sarà disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. La tassa si applica per intero su tutto il territorio comunale.
3. Il servizio è istituito su tutto il territorio comunale.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1°, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L'utente

dovrà, al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare all'Ufficio Tributi formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.

Articolo 3

Soggetti attivi e passivi

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune di Sossano da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
4. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
6. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per locali

ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.

7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.

Articolo 4

Locali ed aree tassabili

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali salve le esclusioni previste dalla legge e dall'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purchè predisposti all'uso salvo quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 5

Locali ed aree intassabili

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:

- locali destinati a centrale termica;
- vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
- locali interclusi o impraticabili;
- superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi,
- locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
- edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
- superfici dei locali diversi da quelli contemplati dall'articolo 15 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;

- fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - i locali e le aree scoperte indicate all'art. 62, comma quinto, del Decreto Legislativo 507/1993.
2. I locali e le aree intassabili di cui al comma precedente dovranno essere indicate denuncia prevista dall'articolo 19 del presente Regolamento.

Articolo 6

Parti comuni di edifici

1. Le parti comuni del condominio, a disposizione del condominio, di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, quali lastricati, solari, scale, androni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti sono soggette alle norme del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui la denuncia, prevista dall'art. 19 del presente Regolamento, non evidenzi in modo esplicito la quota spettante di superficie tassabile relativa alle parti comuni del condominio e imputabile al contribuente la stessa verrà calcolata d'ufficio secondo i seguenti criteri:

CONDOMINI	AUMENTO
➤ da due fino a quattro	10%
➤ da cinque a dieci	8%
➤ da undici a venti	6%
➤ da ventuno a trenta	4%

➤ oltre trenta 2%

3. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.
4. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

Articolo 7

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa. Il responsabile del versamento dovrà curare la raccolta della tassa dovuta dagli occupanti o detentori e provvedere al suo versamento nelle casse comunali con le modalità prescritte.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma precedente è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

Articolo 8

Criteria per la determinazione di agevolazioni e riduzioni

1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti al servizio, e rifiuti solidi urbani e assimilati destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo.
2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate, con riguardo ai seguenti criteri:
 - a) minore potenzialità di produzione dei rifiuti per aree pertinentziali ed accessorie poste a miglior servizio od ornamento dei locali e delle aree tassabili.
3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
 - a) particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b) svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - c) svolgimento di attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 9

Misurazione delle superfici

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

Articolo 10

Gettito della tassa

La Giunta Comunale entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione in sede di determinazione delle tariffe, approverà il piano finanziario relativo al servizio dei rifiuti urbani riferendosi ai criteri stabiliti dall'art. 8 del DPR 15/99 e stabilirà:

1. la percentuale di copertura tramite tassa del costo del servizio di gestione degli rsu;
2. la percentuale della parte da coprire con la quota fissa e la percentuale da coprire con la quota variabile;
3. nell'ambito della parte fissa, la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;

4. nell'ambito della parte variabile della tassa i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l'attribuzione della parte variabile della tassa e conseguente fissazione del prezzo di vendita unitario dei sacchetti, per ogni tipologia di dimensione;
5. il coefficiente Kc per il calcolo della parte fissa delle utenze non domestiche.

Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.

Eventuali minori entrate rispetto alle entrate tariffarie complessive previste dal piano finanziario registrate nell'anno di riferimento, saranno poste a carico delle entrate da introitare con la parte fissa della tassa nel piano finanziario dell'anno successivo.

E' data la facoltà, entro il 30 Novembre dell'anno di competenza, alla Giunta Comunale di apportare variazioni alle parti fissa e variabile della tassa in relazione a sopravvenute esigenze di copertura dei costi.

Per la parte fissa ciò ha decorrenza dall'1 gennaio dell'anno di competenza, per la parte variabile dall'esecutività del provvedimento.

Articolo 11

Coefficiente per la determinazione della parte fissa e variabile della tassa

- 1. Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la**

determinazione della parte fissa e della parte variabile della tassa.

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta indicata nella tabella 3b del DPR 158/1999.

Per ogni classe di attività è altresì determinato, tenuto conto della specificità della realtà del comune, il connesso coefficiente k_c (di cui alle tabelle 3b previsto dal succitato DPR 15/1999) per l'attribuzione della parte fissa della tassa alle utenze non domestiche.

La parte variabile in considerazione della necessità di introdurre un metodo che consenta una penalizzazione a carico delle utenze che producono più rifiuti e premiando di conseguenza le altre, è incassata tramite la vendita dei sacchetti da utilizzare per la raccolta con i criteri indicati al successivo punto 3.

La struttura della tabella è quella a seguito indicata:

- musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,
- campeggi, distributori carburante,
- esposizione, autosaloni, magazzini senza vendita, cinema,
- alberghi con ristorante,

- alberghi senza ristorante,
- case di riposo e di cura,
- uffici, agenzie, studi professionali,
- banche ed istituti di credito,
- negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli, attività commerciali che non trovano specifica collocazione nelle altre categorie.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze non alimentari,
- attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere),
- carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività industriali con capannoni di produzione.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie, pub,
- bar, caffè, pasticceria,
- supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste,
- ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
- discoteche, night club.

Locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati sono associati ai fini dell'applicazione della tassa alla classe di attività che presenta con essi maggiori analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurate alla superficie a tale fine utilizzata.

2. Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tassa per le utenze domestiche.

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza. A tal fine la quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tassa attribuita alle utenze domestiche è divisa per i metri quadrati, per ottenere il costo base a mq.. Quest'ultimo viene successivamente moltiplicato per la superficie e per un coefficiente correttivo legato al numero dei componenti la convivenza, come specificato dalla tabella seguente (vedi allegato 1 al DPR 158/99 tabella 1b)

Numero Componenti	Coefficiente
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16

5	1,24
6 o più	1,30

Sino a che non siano messi a punto o resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, la parte variabile della tassa in considerazione della necessità di introdurre comunque un metodo che consenta una penalizzazione a carico delle utenze che producono più rifiuti e premiando di conseguenza le altre, è incassata tramite la vendita dei sacchetti da utilizzare per la raccolta sulla scorta dei criteri fissati annualmente dalla giunta municipale come previsto dal successivo punto 3.

Per il calcolo della tassa il numero dei componenti il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello risultante alla data del 1° Gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero dei componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare la generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 19. In assenza di tale adempimento si addebita un numero di componenti pari a sei unità.

Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Modalità del calcolo della tassa – parte variabile TV.

La quota variabile della tassa deve essere attribuita in modo puntuale alla singola utenza, domestica e non, attraverso metodiche che sappiano attribuire i costi in modo trasparente ed oggettivo.

La copertura della TV avverrà tramite il pagamento dei sacchi necessari al conferimento del rifiuto secco non riciclabile e del rifiuto umido e per le grandi utenze in base alle quantità conferite.

I sacchi saranno venduti tramite dei rivenditori commerciali autorizzati dal Comune in modo da garantire la più larga diffusione e accessibilità di acquisto.

I prezzi dei sacchi sono determinati partendo dal costo del servizio da ripartire sulla parte variabile, diviso per il numero dei litri totali dei sacchi che si ipotizza di vendere, tenuto conto dei quantitativi di RSU umido e secco non riciclabile conferiti l'anno precedente, ottenendo così il costo unitario per litro, che è moltiplicato per il numero dei litri contenuti da ogni tipo di sacchetto posto in vendita. Si dovrà poi aggiungere il costo fisico/industriale del sacchetto (comprensivo di IVA) ed un eventuale ricarico per la vendita accordato dall'Amministrazione Comunale al rivenditore.

Articolo 12

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

L'espletamento del servizio avviene nelle forme e modi stabiliti dall'apposito regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Articolo 13

Determinazione delle Categorie

Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree tassabili sono così classificati:

Cat.

- 01 abitazioni;**
- 02 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;**
- 03 campeggi, distributore di carburante;**
- 04 esposizioni, autosaloni, magazzini senza vendita, cinema;**
- 05 alberghi con ristorante;**
- 06 alberghi senza ristorante;**
- 07 case di cura e riposo;**
- 08 uffici, agenzie, studi professionali;**
- 09 banche ed istituti di credito;**
- 10 negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, attività commerciali che non trovano specifica collocazione nelle altre categorie;**
- 11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze non alimentari;**

- 12 attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere);**
- 13 carrozzeria, autofficina, elettrauto;**
- 14 attività industriali con capannoni di produzione;**
- 15 attività artigianali di produzione beni specifici;**
- 16 ristoranti, trattori, osterie, pizzerie, pub;**
- 17 bar, caffè', pasticceria;**
- 18 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;**
- 19 plurilicenze alimentari e/o miste;**
- 20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante;**
- 21 discoteche, night club.**

Articolo 14

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. La riduzione della superficie di cui al comma precedente è applicata con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
3. L'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali indicate per le seguenti categorie di attività produttive qualora vi sia contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali tossici o nocivi:
 - attività produttive il cui ciclo di lavorazione preveda la destinazione di parte della superficie a verniciatura

(autocarrozzerie, falegname, off.meccaniche, ecc.)..... 80%

- tipografie..... 20%
- lavoratori di analisi mediche e radiologiche..... 5%
- ambulatori dentistici, odontotecnici..... 5%
- lavanderie..... 15%

4. L'intera superficie tassabile nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani assimilati destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:

- riutilizzo fino ad 1/3 del totale rifiuti prodotti 20%
- riutilizzo di oltre 1/3 e fino a 2/3 del totale rifiuti prodotti 40%
- riutilizzo di oltre 2/3 del totale rifiuti prodotto 60%

5. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dall'interessato, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo.

Articolo 15

Riduzioni e agevolazioni

1. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:

- a) esenzione totale, previa attestazione dell'Ufficio competente, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;
 - b) esenzione totale per le istituzioni, associazioni locali ed altre organizzazioni non commerciali che svolgono, in via esclusiva, attività socio-ricreative di assistenza e beneficenza, istruzione, studio e cultura, che presentino esiguità, di bilancio e risorse limitate;
 - c) la tassa sarà ridotta nella misura del:
 - 50% per i locali e le aree adibite a scuole materne ed elementari;
 - 35% per i locali e le aree adibite a scuole medie e superiori.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
 3. Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Articolo 16

Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni

1. Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate all'Ufficio Tributi utilizzando gli appositi

moduli denuncia, previsti dall'art. 19 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.

2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di una nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

Articolo 17

Cumulo delle riduzioni

1. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 15 sono cumulabili con il limite massimo del **90** per cento della tariffa ordinaria.
2. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni della superficie tassabile previste dall'articolo 14, sono cumulabili con il limite massimo del **90** per cento della superficie complessiva.

Articolo 18

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali

ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o, in caso di mancata corrispondenza, recanti voci di uso assimilabili per attitudini quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorate del 20%.
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia all'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc,;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

Articolo 19

Denunce

1. I soggetti indicati nell'articolo 63 del decreto legislativo 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'articolo 70 del citato Decreto Legislativo.

2. L'Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, non sono richiesti per i residenti nel Comune.

Articolo 20

Inizio, variazioni e cessazione dell'occupazione e detenzione

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto

dall'art. 14, primo, secondo e terzo comma, e 15 del presente Regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma quarto, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui all'art. 15 del presente Regolamento; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 66, comma sesto, del D.Lgs. 507/93.

Articolo 21

Accertamento

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 507/1993.
2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo 11 novembre 1993 n. 507.
4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

Articolo 22

Riscossione

1. La riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. 507/93.
2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamenti notificati.

Articolo 23

Rimborsi e sgravi

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93.
2. I rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

Articolo 24

Controlli

1. L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'Ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta

dall'Ufficio Comunale con i poteri conferitigli dall'articolo 73 del D.Lgs. 507/93.

2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuati dal comma secondo dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

Articolo 25

Sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000.
3. Il Sindaco determina l'ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 26

Contenzioso

1. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è regolato dall'art. 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Articolo 27

Obblighi degli Uffici Comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa, in particolare l'Ufficio Anagrafe in occasioni di iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche e l'Ufficio tecnico in sede di abitabilità e agibilità.

Articolo 28

Norme abrogate

1. Il presente Regolamento, dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce il Regolamento precedente.

Articolo 29

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio Comunale adotta, entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996, la struttura tariffaria e la classificazione in categorie e sottocategorie tassabili secondo i criteri stabiliti dagli articoli 11 e 13 del presente Regolamento indicando il rapporto di copertura delle spese.
2. Tutti gli importi delle tariffe definite con il presente Regolamento vanno arrotondati alle 10 lire con criterio commerciale.

3. Le disposizioni del presente Regolamento, una volta entrato in vigore, sono immediatamente applicabili salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.L. 07.11.1994 nr. 619.